



## COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE  
DELLA POLITICA REGIONALE

Finanze, questioni giuridiche, controllo, informatica e risorse umane

Bruxelles, 30 novembre 2001  
G/BG D(2001)

CDRR/01/0103/00-DEF.

### NOTA INFORMATIVA

#### **Sospensione dei singoli progetti: applicazione delle disposizioni concernenti le azioni legali di cui all'articolo 52, paragrafo 5, del regolamento 1260/1999**

Gli orientamenti sulla chiusura finanziaria degli interventi operativi (1994-99) dei Fondi strutturali (documento SEC(1999) 1316 def. del 9.9.1999) stabiliscono alcuni principi, che essenzialmente:

- consentono la sostituzione di progetti sospesi fino alla data limite per gli impegni (31.12.1999);
- prevedono la sospensione dei progetti fino a quando la giurisdizione nazionale si sia pronunciata;
- richiedono la notifica ufficiale della sospensione dei progetti in causa e la chiusura parziale di un programma sulla base dei pagamenti effettuati per i restanti progetti sino alla data limite di ammissibilità;
- stabiliscono che la sospensione del pagamento dell'importo relativo all'intervento in questione costituisce un impegno pendente della Comunità, in rispetto del quale i pagamenti sospesi dovranno essere eseguiti o le somme già versate recuperate.

Occorre chiarire queste disposizioni applicandole alle situazioni concrete e fissare i criteri per decidere se la chiusura dei programmi di cui trattasi debba essere parziale o completa.

L'autorità di bilancio e l'autorità responsabile dello scarico premono sulla Commissione affinché riduca l'importo degli impegni pendenti; pertanto, quando si tratta di applicare le disposizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 5, l'obiettivo della Commissione è di disimpegnare il più presto

Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles - Belgio. Telefono: centralino (32-2)299 11 11.  
Ufficio: CSM1 02/62. Telefono: linea diretta (32-2) 295 46 27. Fax: (32-2) 295 39 01.

<http://www.inforegio.cec.eu.int/>  
E-mail: [Brian.Gray@cec.eu.int](mailto:Brian.Gray@cec.eu.int)

possibile. La chiusura non implica una decisione formale della Commissione di liquidare la spesa; si tratta semplicemente di un'operazione contabile con la quale il pagamento finale è calcolato e versato allo Stato membro, fermo restando il diritto di quest'ultimo a recuperare i pagamenti che successivamente dovessero risultare non ammissibili. L'unico limite fissato nei regolamenti per effettuare tali recuperi, che rappresenta al tempo stesso la data ultima per un'effettiva verifica contabile, è costituito dai tre anni seguenti la chiusura per la conservazione documenti contabili. Tuttavia, per motivi di certezza del diritto, tali principi vanno esplicitamente indicati nella dichiarazione di chiusura.

Di seguito sono esposte le questioni relative ai ritardi causati dai procedimenti giudiziari.

### **A. Azioni legali avviate dalla Commissione**

Alcune azioni legali avviate dalla Commissione giustificano il rinvio del disimpegno automatico, in particolare le procedure di rettifica di cui all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento n. 4253/88, dal momento che l'importo finale pagabile allo Stato membro non può essere stabilito fino a quando il procedimento è ultimato e l'importo del cofinanziamento comunitario conosciuto.

Tuttavia, altre azioni che possono portare al recupero di elementi specifici delle spese dichiarate dallo Stato membro non dovrebbero ritardare la chiusura, in quanto un ordine di recupero può essere emesso successivamente e una nota di debito inviata allo Stato membro. A fini di chiarezza, la dichiarazione di chiusura dovrebbe essere accompagnata da una comunicazione attestante che non si reca pregiudizio a tali procedure di recupero. Queste riguardano, ad esempio, spese irregolari da imputare allo Stato membro ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento 1681/94, infrazioni ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE e casi di aiuti di Stato a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.

Il fatto che lo Stato membro non abbia notificato presunte irregolarità a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 1681/94 non dovrebbe ritardare la chiusura completa, con riserve, in quanto le procedure nazionali per il recupero delle irregolarità possono durare molti anni, spesso 10 o più, prima di concludersi. Una chiusura parziale, e conseguente trattenuta di parte del pagamento finale chiesto, impedisce di prendere una qualsiasi decisione di imputare allo Stato membro, anziché al bilancio UE, gli importi irrecuperabili, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento. Azioni relative ad infrazioni e ad aiuti di Stato possono prolungarsi in maniera analoga e non comportare un rimborso a favore del bilancio comunitario. La Commissione preferisce non tenere un impegno aperto per un tale periodo di tempo. A ciascuna di queste procedure è riservato un seguito specifico, in modo che il debito potenziale nei confronti della Commissione venga tenuto sotto controllo (l'Ufficio europeo per la lotta antifrode persegue le irregolarità denunciate ai sensi del regolamento 1661/94, le infrazioni sono perseguite dalle DG interessate, la DG COMP persegue i casi di aiuti di Stato, sempre con l'assistenza del Servizio giuridico).

Un ulteriore elemento a favore di una chiusura completa nei normali termini di pagamento, anche quando sono previste verifiche della domanda di pagamento finale, è contenuto nell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento 4253/88, che obbliga gli Stati membri a tenere i documenti giustificativi per tre anni dalla chiusura del programma. Tale disposizione ha senso solo se implica che le verifiche possono essere effettuate dalle autorità nazionali e comunitarie in

qualsiasi momento entro quella data, con la conseguente possibilità di riscontrare spese non ammissibili o irregolari e di effettuare i relativi recuperi.

## **CONCLUSIONE**

*Un programma può essere chiuso anche qualora gli importi delle spese dichiarati nella domanda di pagamento finale possono essere recuperati dallo Stato membro nell'ambito di un procedimento di infrazione o relativo ad aiuti di Stato, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento 1681/94, oppure sulla base delle risultanze delle verifiche contabili effettuate dalla Comunità entro tre anni dalla chiusura. Le opportune riserve saranno comunicate allo Stato membro interessato nella dichiarazione di chiusura.*

*Qualsiasi importo così recuperato ridurrebbe infatti l'entità del cofinanziamento di un programma, senza compensazione, ma verrebbe considerato come entrata del bilancio generale.*

## **B Azioni legali avviate nell'ambito della giurisdizione nazionale**

Le questioni di principio riguardano:

- quali azioni possono essere accettate in quanto ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 52, paragrafo 5?
- quali sono le conseguenze rispetto alla data limite di ammissibilità delle spese di un progetto sospeso?

Alcune azioni ritarderanno l'avanzamento di un progetto, altre incideranno sulla data e l'importo di spesa relativo a progetti ultimati o a parti degli stessi.

### *1. Azioni che ritardano l'attuazione di progetti*

- i. I reclami degli Stati membri contro il disimpegno, a norma dell'articolo 52, paragrafo 5, degli importi parziali impegnati a motivo della sospensione dell'intervento o del programma in seguito ad azioni legali saranno esaminati dai servizi della Commissione, tenuto conto del punto 10.2 degli orientamenti della Commissione per la chiusura finanziaria degli interventi operativi dei Fondi strutturali. La Commissione applicherà il seguente approccio, che si ispira ai principi generali delle disposizioni che disciplinano la sospensione dei termini.
- ii. Siffatte domande saranno di norma accolte se le azioni legali si sono concluse con una sentenza il cui effetto era (e/o è tuttora) di ritardare o sospendere i lavori.
- iii. Tuttavia, se in seguito la sentenza del tribunale è stata revocata o annullata per cui i lavori possono riprendere, la domanda può essere respinta se il lasso di tempo fra la revoca della sentenza e il 31 marzo del 2003 è pari o superiore al lasso di tempo inizialmente previsto nel programma operativo per completare l'intervento o il programma. Gli Stati membri devono pertanto includere la spesa relativa a siffatti interventi o programmi nella domanda di pagamento definitivo che devono trasmettere alla Commissione anteriormente al 31 marzo 2003.
- iv. I termini per il pagamento a livello nazionale che figurano nella pertinente decisione della Commissione - nella misura in cui riguardano l'intervento o il programma (precedentemente) sospeso - sono prorogati per il lasso di tempo durante il quale vige la sentenza di sospensione. Tuttavia,

- se il lasso di tempo inizialmente previsto nel programma operativo per l'intervento o il programma era inferiore al periodo di programmazione totale, l'intervento o il programma deve concludersi entro tale lasso di tempo (senza tener conto del periodo di sospensione),
- la concessione di un periodo di tempo supplementare non pregiudica eventuali termini stabiliti con successive modifiche o sostituzioni del regolamento (Ce) n. 1260/1999.

## *2. Azioni che ritardano i pagamenti relativi ai progetti*

I ritardi di pagamento sono solitamente dovuti a controversie contrattuali e si verificano di frequente nei contratti d'opera in cui l'importo del pagamento finale o lo svincolo delle cauzioni di buona esecuzione è contestato dall'organismo responsabile dell'esecuzione o dall'appaltatore.

I ricorsi possono ritardare di anni il pagamento finale, nel qual caso il pagamento delle spese ammissibili è rinviato ben oltre la data limite di ammissibilità. In alternativa, un pagamento finale provvisorio può essere effettuato entro il periodo di ammissibilità, soggetto a cauzione bancaria che è svincolata solo quando tutti i lavori sono accettati e l'entità definitiva del pagamento finale può essere stabilita.

Dal momento che tali argomentazioni possono essere accettate per ritardare la chiusura completa del programma, esse valgono anche per accettare l'ammissibilità del pagamento finale, anche se effettuato ben oltre la data limite di ammissibilità del programma. Diversamente, la disposizione di cui all'articolo 52, paragrafo 5, non avrebbe senso. Tale interpretazione è suffragata dal paragrafo 10.5 degli orientamenti della Commissione del 9 settembre 1999. I pagamenti contestati devono tuttavia riguardare lavori svolti e fatturati prima della data limite di ammissibilità.

## *3. Azioni che ritardano il riconoscimento dei pagamenti ammissibili al cofinanziamento europeo*

Tra le autorità dello Stato membro e il beneficiario finale possono insorgere controversie, le quali impediscono che le spese sostenute da quest'ultimo siano riconosciute come ammissibili dallo Stato membro in tempo utile per poterle dichiarare nella domanda di pagamento finale.

Se la controversia riguarda importi versati al beneficiario finale, lo Stato membro deve dichiarare le spese e la natura delle azioni legali. Se tali azioni riguardano irregolarità, queste devono essere dichiarate ai sensi dell'articolo 3 del regolamento 1681/94 e il programma può essere chiuso (cfr. paragrafo 4 sotto). Se invece riguardano altri aspetti (ad esempio, controversie contrattuali), si dovrebbe procedere ad una chiusura parziale fino a quando lo Stato membro ha risolto la questione.

Se gli importi oggetto della controversia non sono stati pagati, la chiusura parziale rappresenta l'unica soluzione possibile. I pagamenti contestati devono tuttavia riguardare lavori effettuati e fatturati prima della data limite di ammissibilità.

## *4. Irregolarità nelle spese già effettuate*

L'ultimo caso di procedimenti giudiziari avviati dagli Stati membri riguarda le irregolarità. Se vengono accertate irregolarità nelle spese dichiarate, con conseguente denuncia all'Ufficio europeo per la lotta antifrode ai sensi dell'articolo 3 del regolamento 1681/94, ciò va menzionato nella relazione finale e il programma dovrebbe essere chiuso per i motivi elencati nella sezione A. Se tuttavia un'indagine avviata dalle autorità dello Stato membro porta ad un'azione legale che comporta la sospensione dei pagamenti a favore di un progetto, ciò può essere considerato motivo sufficiente per sospendere la chiusura del progetto in questione fino al termine dell'indagine.

### **Procedimento in caso di chiusura parziale**

Lo Stato membro trasmette alla Commissione le domande di sospensione di singoli progetti e di chiusura parziale al più tardi al momento della presentazione della domanda di pagamento finale. Lo Stato membro presenta, entro il termine di sei mesi dopo la data limite di ammissibilità, una domanda "provvisoria" di pagamento finale, la relazione finale e la dichiarazione di chiusura di cui all'articolo 8 del regolamento n. 2064/97, ciascuna delle quali specifica i progetti che non possono essere chiusi e l'importo del cofinanziamento UE che è stato ritardato.

Le azioni che ritardano l'attuazione o l'accettazione dei lavori ritarderanno anche la possibilità di utilizzare i lavori per lo scopo cui erano destinati, condizione questa prevista per ottenere il finanziamento UE. Gli Stati membri devono assicurare che i progetti saranno completati e utilizzati per gli scopi previsti.

Fatta salva una verifica da parte della Commissione che gli interventi rientrano nelle categorie indicate, il resto del programma può essere chiuso e il saldo dell'impegno ridotto all'importo necessario per far fronte ai pagamenti massimi previsti per gli interventi sospesi.

Gli Stati membri informano la Commissione, entro due mesi dalla decisione della giurisdizione nazionale sui progetti sospesi alla data limite di ammissibilità e dichiarano, per ogni progetto sospeso, la spesa ammissibile entro due mesi dal pagamento dell'importo finale ammissibile per il progetto di cui trattasi.

### **CONCLUSIONE**

*Quando i pagamenti sono ritardati da azioni avviate dallo Stato membro e tali da giustificare, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 5, il rinvio della chiusura, lo Stato membro è tenuto a presentare entro la scadenza normale le domande di pagamento finale, le relazioni finali e i certificati di verifica contabile riguardanti tutti gli altri progetti. Nel caso di chiusura parziale, la Commissione ridurrà l'impegno pendente all'importo necessario per finanziare la parte accettata del(i) progetto(i) sospeso(i), compresi i pagamenti in sospeso. I pagamenti sospesi per motivi giudiziari saranno considerati come pagamenti rientranti nel periodo di ammissibilità, perché in condizioni normali essi sarebbero stati pagabili entro il periodo di ammissibilità stabilito nell'ultima decisione pertinente della Commissione.*

*I procedimenti avviati per recuperare irregolarità riscontrate nelle spese dichiarate e notificate alla Commissione a norma dell'articolo 3 del regolamento 1681/94 non giustificheranno il rinvio della chiusura completa.*

*In ogni caso le autorità nazionali devono indicare nella relazione finale gli interventi corrispondenti, i relativi importi, la natura dei procedimenti giudiziari e le date e i riferimenti di tutte le comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 3 del regolamento 1681/94. Gli Stati membri sono ufficialmente invitati a trasmettere, quanto prima possibile, copia dei pertinenti brani della presente nota ai beneficiari di progetti cofinanziati dalla Comunità i cui progetti sono o sono stati sospesi.*